



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

PROPOSTA N. 5264

Torino, 31/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Chiara FOGLIETTA	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Marco PORCEDDA	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO

Con l'assistenza della Vicesegretaria Generale Carmela BRULLINO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E CONTRIBUTI UNIFICATI PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 24.972,93.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali e del rimborso di contributi unificati relativi a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 24.972,93;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 761 del 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*»
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

VERIFICATO che:

- con la sentenza del 27 gennaio 2026, n. 191/2026 (allegato 2), pubblicata e notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile – nell'appello R.G. n. 11/2023 promosso dal Comune di Torino contro CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. – avverso la sentenza n. 2376/2022 del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile – relativa alla condanna al pagamento delle spese legali ed al rigetto della domanda riconvenzionale promossa dalla Città – ha dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo al versamento dell'ulteriore contributo unificato, per un totale complessivo a carico del Comune di Euro 1.821,00. Tale pagamento è stato effettuato dal Dipartimento Avvocatura in data 9 febbraio 2026 (allegato 3), a seguito della richiesta pervenuta via pec il 4 febbraio 2026 dalla cancelleria della Corte d'Appello di Torino, onde evitare la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e il rischio dell'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);
- con la sentenza del 5 febbraio 2026, n. 207/2026 (allegato 4), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Prima – nel ricorso R.G. n. 471/2023 promosso da CIBRA PUBBLICITA' s.r.l. contro il Comune di Torino – avverso il provvedimento di diniego all'installazione di impianti pubblicitari – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 3.568,24;
- con la sentenza del 3 febbraio 2026, n. 185/2026, pubblicata e notificata a mezzo pec il 6 febbraio 2026 (allegato 5), la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile – nell'appello R.G. 46/2025 promosso dal Comune di Torino contro la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, avverso la Sentenza del Tribunale di Torino n. 5062/2024, con cui è stata rigettata l'opposizione presentata dal Comune avverso l'ordinanza ingiunzione della Città Metropolitana di Torino n. 406/2023 del 5 gennaio 2024 in materia di rifiuti solidi urbani – ha condannato la Città a rimborsare alla parte appellata le spese del grado per Euro 4.997,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo al versamento dell'ulteriore contributo unificato, per un importo complessivo di Euro 6.885,05. Il pagamento dell'ulteriore contributo unificato per Euro 1.138,50 è stato effettuato dal Dipartimento Avvocatura in data 9 febbraio 2026 (allegato 6), a seguito della richiesta pervenuta via pec il 6 febbraio 2026 dalla cancelleria della Corte d'Appello di Torino, onde evitare la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate e il rischio dell'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);
- con la sentenza del 6 febbraio 2026, n. 211/2026 (allegato 7), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte - Sezione Seconda - nel ricorso R.G. 959/2023 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 162/2023 del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – ha condannato la Città al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 5.027,36;
- con la sentenza del 13 febbraio 2026, n. 274/2026 (allegato 8), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Prima – nel ricorso R.G. 1177/2022 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, per l'annullamento del provvedimento di revoca della concessione di posteggio per la vendita al dettaglio su area pubblica – ha condannato la Città al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 2.400,94;
- con la sentenza del 27 febbraio 2026, n. 411/2026 (allegato 9), pubblicata e notificata a mezzo pec in pari data, il TAR Piemonte, Sezione Terza – nel ricorso R.G. 2875/2025 promosso da – *omissis*- in persona dell'Amministratore di Sostegno –*omissis*-, contro il Comune di Torino e con l'intervento ad adiuvandum di Codess Sociale Soc. Coop. Sociale, per l'annullamento della nota del Comune di Torino di rigetto dell'istanza di compartecipazione e integrazione della retta di degenza - ha condannato la Città a rifondere le spese di giudizio liquidate in Euro 3.612,00, oltre

accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato, per un totale complessivo di Euro 5.270,34.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 10) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 24.972,93= relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 11).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali e del rimborso di contributi unificati per n. 6 provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 24.972,93=, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 10) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;

- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 24.972,93 risultano già stanziati nel Bilancio di previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio. Di tale somma, Euro 22.013,43 risultano ancora da liquidare, ed Euro 2.959,50 risultano già liquidati, nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a), a titolo di contributi unificati integrativi relativi alla sentenza del 28 gennaio 2026, n. 191/2026 della Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile (allegato 2), pubblicata e notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2026, ed alla sentenza del 3 febbraio 2026, n. 185/2026 della Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile (allegato 5), pubblicata e notificata a mezzo pec il 6 febbraio 2026;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Avvocatura, affinché provveda con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:

- R.G. 11/2023 promosso dal Comune di Torino contro CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 191/2026 del 28 gennaio 2026, pubblicata e notificata a mezzo pec il 4 febbraio 2026 (lite 524/2022 LV);
- R.G. 1053/2022 promosso da CIBRA PUBBLICITA' s.r.l. contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima - Sentenza n. 207/2026 del 5 febbraio 2026, pubblicata in pari data (lite 417/2022 IT);
- R.G. n. 46/2025 promosso dal Comune di Torino contro la CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile - Sentenza n. 185/2026 del 3 febbraio 2026, pubblicata e notificata a mezzo pec il 6 febbraio 2026 (lite 591/2024 EB+LM);
- R.G. 959/2023 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Seconda - Sentenza n. 211/2026 del 6 febbraio 2026, pubblicata in pari data (lite 411/2023 IT);
- R.G. 1177/2022 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima - Sentenza n. 274/2026 del 13 febbraio 2026, pubblicata in pari data (lite 529/2029 AM);
- R.G. 2875/2025 promosso da – *omissis* - in persona dell'Amministratore di Sostegno – *omissis* - e con l'intervento ad adiuvandum di Codess Sociale Soc. Coop. Sociale, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Terza – Sentenza n. 411/2026 del 27 febbraio 2026, pubblicata e notificata a mezzo pec in pari data (lite 566/2025 LV).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-5264-2026-All_1-Allegato_1_prop_febbraio.xls.p7m
2. PROP-5264-2026-All_11-VERBALE_N._18_DEL_24.03.2026.pdf.p7m.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento